

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, con particolare riferimento all’articolo 7, comma 24, di istituzione del Sistema Informativo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG);

Visto il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

Visto il proprio decreto 13 settembre 2004, n. 0291/Pres., “Regolamento di esecuzione del comma 29, dell’art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per l’attivazione del S.I.Agri.FVG - Sistema Informativo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)” ed in particolare l’articolo 3, comma 36 bis, ai sensi del quale l’Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 667, “DM 30.12.2015. Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa. Revoca DGR 303/2012”;

Ritenuto necessario, pertanto, emanare il regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica, così come previsto dall’articolo 3, comma 36 bis, della succitata legge regionale 22/2010;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2016, n. 700 con la quale la Giunta medesima ha approvato il “Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell’articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))”;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell’articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))”, nel testo allegato

al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))

- Articolo 1 - Finalità e applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Richiedenti
- Articolo 4 - Richiesta
- Articolo 5 - Domanda
- Articolo 6 - Domanda di anticipo CP e CT
- Articolo 7 - Domanda principale CP
- Articolo 8 - Domanda di revisione CP
- Articolo 9 - Domanda di assegnazione straordinaria CP
- Articolo 10 - Domanda principale CT
- Articolo 11 - Domanda di revisione CT
- Articolo 12 - Domanda di agevolazione e FAS
- Articolo 13 - Libretto
- Articolo 14 - Rifornitori
- Articolo 15 - Trasferimento di carburante
- Articolo 16 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Finalità e applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)) stabilisce le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.), di seguito agevolazione.
2. Il presente regolamento si fonda su principi di semplificazione e di completa informatizzazione delle procedure attualmente utilizzate al fine della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si utilizzano le definizioni che seguono.
 - a) Servizio regionale competente: il Servizio competente in materia di carburanti agricoli della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.

- b) SIAGRI: il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 7, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)).
- c) Applicativo: l'applicativo informatico contenuto nel SIAGRI per la gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica.
- d) Soggetti delegati: i soggetti che operano in nome e per conto della Regione sulla base di una convenzione.
- e) SIAN: il Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).
- f) Beneficiari Conto Terzi (CT): i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 454/2001, che effettuano per conto terzi le lavorazioni che danno origine ad una assegnazione di carburante agevolato.
- g) Beneficiari Conto Proprio (CP): i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 454/2001, diversi dai Beneficiari CT che effettuano per conto proprio le lavorazioni che danno origine ad una assegnazione di carburante agevolato.
- h) Richiesta: il documento cartaceo contenente le informazioni per la concessione del carburante agevolato presentata dal richiedente al Soggetto delegato.
- i) Domanda: la domanda, sottoscritta dal richiedente, prodotta dal SIAGRI a seguito dell'inserimento dei dati riportati nella richiesta.
- j) FAS: foglio di assegnazione prodotto dal SIAGRI, che contiene le informazioni necessarie ai rifornitori per provvedere alla consegna del carburante agevolato al beneficiario.
- k) Piano colturale: le tipologie di colture e relative superfici messe a disposizione dal SIAN attraverso meccanismi di interscambio.
- l) Lavorazioni: le operazioni colturali che determinano l'assegnazione di carburante agevolato sulla base delle disposizioni regionali vigenti.
- m) Macchine e attrezzi: le macchine adibite a lavori agricoli, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 454/2001.
- n) Allevamenti: gli impianti destinati all'allevamento del bestiame presenti sulla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) detenuta dal Ministero della salute e gli impianti di allevamento ittico.
- o) Cisterne: i depositi aziendali adibiti allo stoccaggio esclusivo del carburante agevolato per agricoltura.
- p) Fabbisogno: il quantitativo massimo di carburante agevolato assegnabile in funzione delle lavorazioni effettuate sulle colture e relative superfici coltivate e delle attività di allevamento.
- q) Assegnazione: quantitativo di carburante agevolato determinato da una domanda e acquistabile da un beneficiario.
- r) Libretto: le informazioni presenti e conservate a sistema relative alla determinazione dell'assegnazione e al rifornimento.
- s) Rifornitori: i soggetti registrati a SIAGRI, che commercializzano ai beneficiari i prodotti denaturati per l'agricoltura.

- t) **Rifornimento:** il quantitativo di carburante agevolato che viene consegnato dal rifornitore al beneficiario in un'unica soluzione.
- u) **Consumi:** il quantitativo di carburante agevolato utilizzato in un anno solare per gli usi agevolati per i quali era stato richiesto.
- v) **Consumi medi:** i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli), convertito in legge dall'articolo 1 legge 14 aprile 2000, n. 92.
- w) **Residuo:** quantitativo di carburante agevolato derivante dalla differenza tra il carburante rifornito, anche in anni precedenti, e quello consumato al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Richiedenti

1. I richiedenti, per poter presentare domanda di agevolazione sugli olii minerali sono tenuti ad avere:
 - a) nel caso di un beneficiario CP, un fascicolo aziendale valido su SIAN;
 - b) nel caso di un beneficiario CT, un fascicolo del contoterzista sul SIAGRI così come previsto dal manuale delle procedure del SIAGRI stesso.

Articolo 4 - Richiesta

1. La richiesta di assegnazione di carburante agevolato è presentata dai beneficiari ai soggetti delegati utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione sul proprio sito internet.

Articolo 5 - Domanda

1. L'agevolazione fiscale è concessa a seguito di una domanda da parte del richiedente presentata sul SIAGRI FVG per il tramite dei soggetti delegati e abilitati a sistema.
2. Le domande dei beneficiari CP sono così suddivise:
 - a) domanda di anticipo CP;
 - b) domanda principale CP;
 - c) domanda di revisione CP;
 - d) domanda straordinaria CP.
3. Le domande dei beneficiari CT sono così suddivise:
 - a) domanda di anticipo CT;
 - b) domanda principale CT;
 - c) domanda di revisione CT.
4. Prima di procedere all'inserimento di una qualsiasi domanda sono verificate ed eventualmente aggiornate sul SIAGRI le seguenti informazioni aziendali:
 - a) piano colturale;
 - b) macchine e attrezzi;
 - c) ubicazione cisterne;
 - d) rifornimenti effettuati;
 - e) consumi.
5. L'assegnazione per la singola lavorazione è possibile nel solo caso in cui siano disponibili in azienda le macchine e gli attrezzi necessari alla lavorazione stessa.
6. Le informazioni relative ai rifornimenti sono inserite sul SIAGRI dai rifornitori che accedono con una specifica utenza.

7. Nel caso di prenotazione ancora attiva di un quantitativo indicato in un FAS non è possibile presentare alcuna domanda.

Articolo 6 - Domanda di anticipo CP e CT

1. La domanda di anticipo precede la domanda principale e può essere presentata una sola volta nell'anno entro il 30 giugno.
2. A seguito di una domanda di anticipo sono assegnati i seguenti quantitativi:
 - a) il 50% del fabbisogno dell'anno precedente per il CP;
 - b) il 50% dell'assegnato nell'anno precedente per il CT.
3. I beneficiari che non hanno avuto una assegnazione nell'anno precedente non possono presentare una domanda di anticipo.

Articolo 7 - Domanda principale CP

1. La domanda principale CP contiene le informazioni, riferite all'anno in corso previste dal decreto ministeriale 454/2001 e in particolare:
 - a) il piano colturale aggiornato;
 - b) le lavorazioni per coltura e le relative superfici;
 - c) la consistenza degli allevamenti;
 - d) altre eventuali informazioni necessarie a stabilire il corretto quantitativo di carburante agevolato assegnabile.
2. La richiesta che dà seguito alla domanda principale è presentata:
 - a) entro la data del 30 giugno di ogni anno per i beneficiari che hanno ottenuto una assegnazione a seguito di domanda di anticipo;
 - b) entro l'anno in corso nel caso non vi sia stata alcuna assegnazione in anticipo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), e di richiesta presentata oltre il 30 giugno, l'assegnazione sarà calcolata unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili dalla data di presentazione della richiesta stessa e fino al termine dell'anno solare.
4. L'assegnazione principale è effettuata sulla base dei consumi medi e tiene conto di eventuali residui e di trasferimenti di carburante da altre aziende.
5. Nel caso di mancata presentazione della domanda principale, a seguito di assegnazione in anticipo, il richiedente è considerato inadempiente ai sensi del decreto ministeriale 454/2001.

Articolo 8 - Domanda di revisione CP

1. Alla domanda principale possono seguire una o più domande di revisione CP. La nuova assegnazione sostituisce le precedenti.
2. L'assegnazione di revisione CP viene effettuata sulla base delle nuove informazioni presenti a sistema.

Articolo 9 - Domanda di assegnazione straordinaria CP

1. Alla domanda principale può seguire, nel caso di eventi eccezionali riconosciuti con provvedimento regionale, una domanda straordinaria CP. La nuova assegnazione sostituisce le precedenti.
2. L'assegnazione straordinaria CP viene effettuata sulla base dei quantitativi indicati nel provvedimento regionale.

Articolo 10 - Domanda principale CT

1. La domanda principale CT, nel caso di beneficiari che abbiano avuto nel corso dell'anno precedente una assegnazione o che abbiano residui in cisterna, contiene le informazioni previste dal decreto ministeriale

454/2001 atte alla giustificazione dei consumi rispetto al quantitativo utilizzato nell'anno precedente e in particolare:

- a) denominazione e Codice unico azienda agricola (CUAA) dei clienti per i quali è stata effettuata una lavorazione;
 - b) il piano colturale aggiornato dei clienti;
 - c) le lavorazioni per colture effettuate ai clienti e le relative superfici.
2. Nel caso di attività CT aperta nel corso dell'anno e nel caso di attività CT che nel corso dell'anno precedente non ha avuto una assegnazione e non vi siano residui da giustificare, la domanda principale contiene, al fine dell'assegnazione, il solo quantitativo richiesto.
 3. La richiesta che dà seguito alla domanda principale è presentata entro la data del 30 giugno di ogni anno.
 4. L'assegnazione principale è effettuata sulla base dei consumi medi e tiene conto di eventuali residui e di trasferimenti di carburante da altre aziende.

Articolo 11 - Domanda di revisione CT

1. Alla domanda principale CT possono seguire una o più domande di revisione CT. La domanda di revisione è funzionale all'assegnazione, nell'anno in corso, di un ulteriore quantitativo di carburante agevolato.
2. L'assegnazione di revisione CT viene effettuata sulla base del quantitativo richiesto.

Articolo 12 - Domanda di agevolazione e FAS

1. A seguito dell'assegnazione di un quantitativo di carburante agevolato, il sistema produce la stampa:
 - a) della domanda che è sottoscritta dal richiedente e conservata presso i soggetti delegati;
 - b) del FAS contenente il quantitativo assegnato da far pervenire al rifornitore per la successiva consegna del carburante.
2. Il FAS più recente annulla e sostituisce quello precedente, ancorché il quantitativo assegnato non risulti completamente rifornito.

Articolo 13 - Libretto

1. Al fine di favorire la completa informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, l'applicativo tiene luogo del libretto di cui al decreto ministeriale 454/2001. I dati di cui all'articolo 3 comma 2 e all'articolo 6 comma 1, del medesimo decreto ministeriale sono presenti e conservati a sistema.

Articolo 14 - Rifornitori

1. Il rifornitore richiede l'accesso al SIAGRI sulla base dei ruoli previsti per gli stessi nel manuale delle procedure ed effettua il rifornimento sulla base dei quantitativi indicati nel FAS più recente.
2. Il rifornitore, nel giorno previsto della consegna del carburante agevolato, è tenuto a inserire sul SIAGRI, a titolo di prenotazione, il quantitativo di carburante che presumibilmente si intende consegnare al beneficiario e che è indicato nei documenti fiscali previsti.
3. Il rifornitore entro il giorno successivo al rifornimento, registra sul SIAGRI il quantitativo di carburante effettivamente consegnato.
4. La prenotazione alla quale non segue la registrazione del quantitativo effettivamente consegnato entro il giorno successivo, viene bloccata a sistema. Il rifornitore invia al Servizio competente le informazioni per l'inserimento a sistema del rifornimento qualora effettivamente avvenuto, ovvero per la cancellazione della prenotazione nel caso il rifornimento non sia avvenuto.
5. La differenza tra quantitativo prenotato e quello effettivamente consegnato è resa disponibile a sistema per una nuova successiva prenotazione, nonché per un nuovo rifornimento.

Articolo 15 - Trasferimento di carburante

1. L'applicativo, nel caso di beneficiari di una assegnazione che chiudono l'attività agricola o gli eredi nel caso di decesso del titolare dell'impresa, consente il trasferimento dei quantitativi non consumati ad un altro beneficiario.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE